

EDITORIALE

di Giuseppe Pulina, Dottore Agronomo, Ordinario di Zootecnica Speciale all'Università di Sassari

Cari Colleghi,
Vi sarà sicuramente giunta la notizia dello scioglimento e del commissariamento del Consiglio dell'ordine nazionale (Conaf) disposti dal sottosegretario alla Giustizia Vietti.

Si tratta di una disposizione di inaudita gravità che priva la nostra Categoria della guida in un momento particolarmente delicato per le decisioni che incombono: riforma degli studi universitari, riforma degli esami di Stato, riforma delle professioni, solo per citarne alcune.

Questo Consiglio nazionale, legittimato ad agire dal nostro voto, è stato esautorato in forza di un incomprensibile atto, per giunta privo di qualsiasi base giuridica: il nostro ordinamento, infatti, non prevede che il Conaf possa essere sciolto e commissariato.

Mi rivolgo a Voi nella qualità di testimone diretto dell'attività del Conaf da quattro consulenze, prima in veste di Consigliere, poi in quella di responsabile dell'azione Università e ricerca. Posso assicurarvi che la maggioranza di questo Consiglio e la presidente Porazzini hanno agito in tutte le sedi con grande impegno e lungimiranza per la difesa e la promozione degli agronomi e dei foresta-

li italiani.

Purtroppo una minoranza di Consiglieri Nazionali, e in particolare il dottor *Ciro Costagliola dell'Ordine di Caserta*, hanno continuamente contrastato l'azione propositiva del Conaf ed hanno provocato le condizioni per cui si è giunti alla totale decefalizzazione dell'Ordine.

Questi atteggiamenti vanno pubblicamente denunciati come dannosi e contrari al bene di tutti noi: non abbiamo bisogno di censori (ne avessero almeno la statura morale!), ma di Consiglieri intelligenti che si impegnano e lavorano per la Categoria. I panni sporchi (se mai ce ne fossero) si lavano in casa, come si dice dalle mie parti, e non nei tribunali o, peggio, nelle aule parlamentari.

Da questa vicenda, causata dall'irresponsabilità colpevole di pochi, rischiamo di uscirne a pezzi e di perdere tutto ciò che faticosamente abbiamo conquistato in anni di duro lavoro e impegno.

Faccio appello al Vostro senso di appartenenza a questa Categoria affinché sosteniate la presidente Porazzini e i Consiglieri che le sono accanto in questo momento di crisi.

Sassari, 2 luglio 2004

Sommario

2
Ricorso contro lo scioglimento del Conaf

5
Interventi
Ricorso *ad adiuvandum*

6
Elezioni del nuovo Consiglio
Gruppo di lavoro
Notizie

ESITO DEL RICORSO

Al momento di chiudere questa circolare ci giunge notizia che il Tar Lazio, chiamato ad esprimersi sulla richiesta di sospensione contenuta nel ricorso promosso da 8 dei Consiglieri nazionali, si è riunito oggi (28 luglio) e ha deciso di non esaminare il ricorso e di fissare per il **13 ottobre 2004** l'udienza per la discussione di merito e per la pronuncia della sentenza. Pertanto il decreto di scioglimento non perde la propria efficacia e le procedure elettorali già avviate dal commissario straordinario per il momento non verranno interrotte.

Dedichiamo questa circolare allo **scioglimento del Conaf** che ci colpisce per la gravità dell'atto e, soprattutto, per le conseguenze per tutti noi. Della corposa documentazione disponibile presso i nostri Ordini abbiamo scelto gli elementi più significativi che proponiamo a scopo informativo.

DECRETO DI SCIoglimento DEL CONAF

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Visto il D.Lgs. Lgt 23 novembre 1944, n. 382;
- Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3;
- Vista la nota in data 8 ottobre 2003 con cui la Procura della repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato di avere avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Porazzini Dina e Cavalli Alfredo, nella rispettiva qualità di presidente e segretario del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81, 476, commi 1 e 2, e 479 c.p., commessi nelle rispettive qualità, anche in danno del menzionato Consiglio nazionale;
- Ritenuto che nella circostanza di cui sopra è da ravvisarsi un grave motivo di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 15 della legge 3/76;
- Vista la nota in data 12.5.2004 con cui il Vicepresidente del Consiglio nazionale ha comunicato che il Consiglio non ha provveduto in merito alla nomina di un difensore per la costituzione di parte civile nel processo penale anzidetto;
- Rilevato che i menzionati Porazzini e Cavalli risultano tuttora in carica;
- Ritenuto che permane una situazione di incompatibilità dei predetti con riferimento alle funzioni, rispettivamente, di presidente e segretario svolte all'interno del Consiglio;

- Ritenuta pertanto l'impossibilità dell'organo di funzionare regolarmente, come testimoniato dalla mancata nomina di un difensore - da parte del Consiglio, parte offesa - per la costituzione di parte civile nel processo a carico dei predetti;
- Ritenuto di dovere sciogliere il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e nominare Commissario Straordinario il dottore Francesco Malagnino, nato a Mareggio il 3.4.1941 e residente a Roma, via Accademia Albertina n. 16, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori, attualmente in quiescenza;

decreta

Il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali è sciolto.

Il dottore Francesco Malagnino, nato a Mareggio il 3.4.1941 è nominato Commissario Straordinario per il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali con l'incarico di provvedere entro centoventi giorni dalla data del presente decreto alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio e di provvedere inoltre all'ordinaria amministrazione ed al disbrigo delle pratiche urgenti.

Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro

(il Sottosegretario di Stato, on. avv. Michele Vietti)

(Notificato il 28 giugno 2004)

RICORSO CONTRO LO SCIoglIMENTO DEL CONAF

*I consiglieri nazionali Guido Bissanti, Sandro Castelli, Antonio Dainese, Paolo Ferrari, Antonio Lucotti, Dina Porazzini, Antonio Rudini e Luca Vieri, hanno proposto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio ricorso (con istanza di decreto cautelare inaudita altera parte) contro il Ministero della Giustizia per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento a firma del Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia, datato 4 giugno 2004, comunicato a mezzo fax pervenuto al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali il 28 giugno 2004, recante scioglimento del Consiglio nazionale medesimo e nomina del Commissario Straordinario, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.
Di seguito si dà uno stralcio dell'atto.*

FATTO

1 - I ricorrenti sono stati eletti componenti del Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e forestali nel giugno del 2001.

[...]

Il Consiglio Nazionale, così composto, ha sempre funzionato regolarmente, senza interruzioni, dimostrando capacità istituzionali, autonomia di giudizio, spirito innovatore, ed è impegnato in una modernizzazione della professione di agronomo e dottore forestale.

Proprio per tale motivo, non sono mancate al suo interno, e tra gli stessi Consiglieri ora ricorrenti, scambi di idee e di opinioni e vivaci dibattiti, che però si sono sempre risolti positivamente, nell'esclusivo interesse della categoria.

Ribadiamo, peraltro, che il Consiglio Nazionale è sempre stato in grado di portare avanti il proprio lavoro, ed è sempre stato in grado di funzionare, anche quando uno dei Consiglieri, il dott. Costagiola, ha ripetutamente (ma invano) tentato di destabilizzarlo.

Costui, infatti, a titolo personale, ha presentato una serie di esposti contro il Consiglio e alcuni Consiglieri, tutti prontamente archiviati dalla Procura della Repubblica adita che lo ha addirittura condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per diffamazione.

Tutti tranne l'ultimo, per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio del Presidente Porazzini e del Dott. Alfredo Cavalli.

È bene subito chiarire che quest'ultimo era il Segretario del precedente Consiglio Nazionale, e non era stato rieletto nell'ultima tornata.

2 - In ogni caso, incomprensibilmente, nel Ministero sorgeva un interesse per la vicenda, non già relativa al merito della questione sottoposta al Giudice penale, e non ancora definita, bensì esclusivamente volto a conoscere se il Consiglio Nazionale si fosse costituito parte civile in quel giudizio; ciò accadeva con nota del Direttore Generale del 5 maggio 2004.

Il Consiglio Nazionale, quindi, con nota a firma del Vice Presidente, del successivo 12 maggio, rispondeva al Direttore Generale di non aver ancora deliberato in merito alla costituzione di parte civile, rinviando ad apposita seduta di Consiglio simile determinazione.

Infatti, nella seduta del 24 giugno 2004, appositamente convocata, in assenza del Presidente, il Consiglio Nazionale deliberava di: "dare mandato al Consigliere Castelli, anche nella sua veste di responsabilità del Servizio legale, affinché individui con urgenza il professionista ed affidi l'incarico di rispondere al seguente quesito: Vista la comunicazione del Ministero della Giustizia in data 05/05/2004; visti gli atti depositati presso questo Consiglio Nazionale, considerata la particolare situazione sopra evidenziata dal Consigliere Bissanti, si esprima sulla necessità o meno che il Consiglio nazionale si costituisca parte civile nella vicenda in oggetto ove emergesse la causazione di danni al Consiglio stesso".

Pertanto, si rinviava a un esame più approfondito la decisione circa la costituzione in giudizio.

Del tutto inaspettatamente e improvvisamente, però, appena pochi giorni dopo quella seduta, lo scorso 28 giugno, perveniva presso il Consiglio Nazionale un fax con allegato il decreto di scioglimento firmato dal Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia (il provvedimento non era, quindi, neppure comunicato ai singoli Consiglieri). Si rilevava così che, per il Sottosegretario, il Consiglio non sarebbe stato più in grado di funzionare, poiché il Presidente Porazzini e il

Segretario Cavalli (senza accorgersi che costui non era più in carica da ... tre anni, sic!) erano stati rinviati a giudizio, e poiché in quel giudizio il Consiglio medesimo non si era costituito parte civile.

Francamente, la semplice lettura di simili motivazioni lascia perplessi, e non può non indurre tutti i Consiglieri, che si sono visti così disinvoltamente allontanare dal Consiglio Nazionale nel quale erano stati eletti dai singoli Ordini provinciali, a proporre, fiduciosi, il presente ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS.LGT. 23.11.44 N. 382, DELLA L. 7 GENNAIO 1976, N. 3 E S.M.I. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO DI POTERE. INCOMPETENZA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

1 - In via assolutamente preliminare e assorbente, deve essere sottolineato come non vi sia una norma nel nostro ordinamento che attribuisca al Ministero della Giustizia lo scioglimento e il commissariamento di un Consiglio Nazionale di un ordine professionale, ancorché sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministero.

Nessuna delle norme citate dal Ministero nelle premesse del provvedimento impugnato consente lo scioglimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi, né la norma di carattere generale di cui al D.Lgs.Lgt 382/44, né la norma di settore di cui alla L. 3/76, recante disposizioni relative alla professione degli agronomi.

Invero, simili norme - nelle quali, ribadiamo, lo stesso Ministero ha espressamente ravvisato l'esplicazione del potere esercitato nei confronti dei ricorrenti - afferiscono solamente allo scioglimento e conseguente commissariamento degli Ordini provinciali, giammai di quello nazionale.

[...]

2 - In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse un generale potere di scioglimento del Consiglio Nazionale (potere che, come vedremo, è stato comunque esercitato in maniera illegittima), certo è che questo non appartiene in alcun modo al Sottosegretario di Stato, ma esclusivamente al Ministro.

Non è ravvisabile, né sussiste, una delega di quest'ultimo in favore del Sottosegretario, in materia di scioglimento di un Consiglio Nazionale, né di altra persona giuridica.

Lo scioglimento e il commissariamento devono avvenire attraverso un decreto ministeriale, firmato dal Ministro, e non prevedono altre, difformi, modalità.

Conclusivamente, il provvedimento impugnato non poteva essere adottato dal Sottosegretario del Ministero della Giustizia e deve quindi essere annullato.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. 241/90, DEL D.LGS.LGT. 382/44, DELLA L. 3/76 E S.M.I. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO DI POTERE.

1 - Sempre in via preliminare, si rileva che la P.A. non ha comunicato ai ricorrenti, né al Consiglio Nazionale, l'avvio del procedimento conclusosi con la adozione del provvedimento impugnato.

I ricorrenti sono stati, anzi, tenuti "all'oscuro" delle decisioni che il Sottosegretario stava prendendo in ordine al Consiglio Nazionale dei dottori agronomi.

Tale omissione determina l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 7, Legge 7 agosto 1990 n. 241, certamente applicabile nel caso di specie.

È noto, invero, che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo a coloro nei cui confronti dovrà esplicare effetti il provvedimento finale integra un vizio procedimentale sub specie di violazione di legge e comporta l'illegittimità del provvedi-



mento finale medesimo.

[...]

2 - Non varrebbe, al contrario, osservare che la P.A. nell'ipotesi *de qua* avrebbe operato in conformità alla legge applicando l'art. 7 nella parte in cui consente di omettere la comunicazione ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento.

[...]

3 - Ben poteva (*rectius*, doveva) il Ministero instaurare un ragionevole contraddittorio con il Consiglio Nazionale e i suoi Consiglieri, e renderli partecipi della iniziativa che intendeva avviare nei loro confronti, volta a adottare un così grave provvedimento.

[...]

III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 328/01, DELLA L. 1° AGOSTO 2002 N. 173, COME MODIFICATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2004 N. 158. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO DI POTERE.

1 - Vi è una ulteriore circostanza, sempre di carattere preliminare, da eccepire, che dimostra tra l'altro la fondatezza delle nostre precedenti doglianze, oltre a confermare l'approssimativismo con cui si è proceduto.

Infatti, come è noto, con D.L. 24 giugno 2004. n. 158, è stato - per quel che qui interessa - *prorogato fino al 31 dicembre 2004* il termine di durata in carica dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali interessati dalla riforma delle professioni voluta dal D.P.R. 328/01, e tra esse anche quella di agronomo.

Il Decreto Legge reca la firma del Ministro della Giustizia.

Da ciò le seguenti conseguenze, entrambe ridondanti sulla legittimità del provvedimento impugnato.

a) Innanzitutto, appare evidente come nella specie il Sottosegretario abbia agito in assenza di qualsiasi delega (ove mai prevista dall'ordinamento) del suo Ministro.

[...]

b) Il Sottosegretario ha sciolto un Consiglio Nazionale (all'insaputa del Ministro), affidando al Commissario un compito che già sa (o avrebbe dovuto sapere) *che non può essere realizzato*.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli agronomi non possono essere indette, in assenza della compiuta disciplina della riforma delle professioni di cui al D.P.R. 328/01.

[...]

c) Quindi, a maggior ragione, non v'era alcuna "urgenza" di sciogliere il Consiglio Nazionale degli Agronomi, violando - come sopra illustrato - l'art. 7 della L. 241/90.

Insomma, sotto qualsiasi profilo si esamini la vicenda, appare evidente e clamorosa l'illegittimità del provvedimento impugnato.

IV - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGT.382/44, DELLA L. 3/76, DELL'ART. 24 COST. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA, GRAVE ILLOGICITÀ, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, GRAVE SVIAMENTO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ.

Possiamo ora passare a affrontare il merito della vicenda, ancorché riteniamo insuperabili le sopra indicate censure di carattere preliminare.

1 - Lo scioglimento di un organo (ove consentito dall'ordinamento

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NEL DECRETO DI SCIoglIMENTO

D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 - Norme sui consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

Capo 1 - Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali.
Vengono indicati i modi di elezione e scioglimento e le funzioni del Consiglio provinciale.

Capo 2 - Delle Commissioni centrali.

Modalità di elezione delle Commissioni centrali, oggi Consigli nazionali.

Capo 3 - Disposizioni comuni.

Seguono indicazioni sui contributi e sul funzionamento degli ordini e dei consigli.

Codice Penale

Art. 81 - Concorso formale. Reato continuato

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Legge 7 gennaio 1976, n. 3

TITOLO II: Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e Federazioni Regionali degli Ordini

Art. 15 - Scioglimento del consiglio (provinciale, ndr)

1. Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

positivo) è un rimedio di carattere eccezionale e straordinario, che deve trarre giustificazione da situazioni di fatto particolarissime, che per la loro gravità portino all'esercizio del potere.

Lo scioglimento è giustificato, pertanto, quando l'organo non può funzionare, e quando simile malfunzionamento comporta un pericolo serio per l'interesse pubblico.

[...]

2 - Vediamo, quindi, la motivazione addotta dal Sottosegretario per pervenire al "fulmineo" scioglimento del Consiglio Nazionale degli agronomi.

Il malfunzionamento del Consiglio Nazionale deriverebbe dalla seguente circostanza: il Presidente Dina Porazzini e il Segretario Alfredo Cavalli, sarebbero stati rinviati a giudizio per fatti commessi nelle rispettive qualità "anche in danno del menzionato Consiglio Nazionale" (nella specie, chiariamo - in assenza di indicazioni da parte del Ministero - si tratta della presunta contraffazione del verbale di una seduta di Consiglio).

E il Consiglio non sarebbe in grado di svolgere la propria attività, essendosi venuta a creare una situazione di incompatibilità di quei soggetti, che per il Ministero "risultano tuttora in carica", con riferimento alle funzioni svolte in seno al Consiglio.

E ciò sarebbe dimostrato - prosegue laconicamente il Ministero - dal fatto che il Consiglio non avrebbe ritenuto di costituirsi parte civile in quel procedimento penale.

Questi sarebbero, quindi, i "gravi motivi" che necessiterebbero lo scioglimento del Consiglio Nazionale dei dottori agronomi.

3 - Ebbene, l'approssimativismo con cui ha agito il Sottosegretario è veramente clamoroso se solo si considera (come ripetutamente segnalato) che *il dott. Alfredo Cavalli non è più segretario, né consigliere, dal 2001, non essendo stato rieletto in seno all'attuale Consiglio, oggi (illegittimamente) sciolto.*

L'argomento non merita più diffusa trattazione: risultano, anzi, evidenti tutti i vizi eccipiti in ordine alla perplessità dell'azione amministrativa posta in essere dal Ministero, attraverso il Sottosegretario.

4 - Non è vero, neppure, che il Consiglio Nazionale abbia deliberato di non costituirsi parte civile.

Con la delibera del 24 giugno scorso, il Consiglio aveva deciso di *"dare mandato al Consigliere Castelli, anche nella sua veste di responsabilità del Servizio legale, affinché individui con urgenza il professionista ed affidi l'incarico di rispondere al seguente quesito: Vista la comunicazione del Ministero della Giustizia in data 05/05/2004; visti gli atti depositati presso questo Consiglio Nazionale, considerata la particolare situazione sopra evidenziata dal Consigliere Bissanti, si esprima sulla necessità o meno che il Consiglio nazionale si costituisca parte civile nella vicenda in oggetto ove emergesse la causazione di danni al Consiglio stesso".*

Quindi, se il Ministero non avesse avuto "fretta" di agire, e se avesse avviato un serio confronto con gli interessati, comunicando l'avvio del procedimento, avrebbe rilevato che addirittura il Consiglio intendeva porre in essere ogni più opportuna e adeguata iniziativa che ne tutelasse la posizione.

5 - In ogni caso, la pretesa mancata costituzione di parte civile non è certamente sintomo del malfunzionamento del Consiglio Nazionale, che non aveva, né ha, alcun obbligo giuridicamente rilevante di procedere in tal senso.

A nessuno può essere imposto di costituirsi parte civile in un procedimento penale, si tratta di una libera determinazione della parte, che vanta in tal senso un diritto, giammai un obbligo.

Del resto, la valutazione circa la costituzione o meno di parte civile, deve necessariamente essere verificata alla luce dei fatti oggetto del processo penale, che il Ministero non ha in alcun modo effettuato, o di cui certamente non ha dato conto nel provvedimento impugnato.

6 - In ogni caso, gli infondati presupposti dedotti dal Ministero, non possono in alcun modo giustificare il commissariamento del Consiglio. Come sopra accennato, è pacifico che il commissariamento di un ente (ove ammissibile) rappresenta una fattispecie connotata dall'incidenza sulle funzioni di controllo interno ed esterno, che risultano compresse dall'omessa collegialità del momento valutativo e decisionale, e che i provvedimenti di commissariamento, proprio in quanto

fortemente limitativi dell'autonomia dell'ente, devono trarre la loro giustificazione da situazioni di fatto particolarissime, che per la loro gravità portino all'esercizio del potere, che costituisce l'espressione più ampia e penetrante dell'intervento ministeriale.

Ne deriva che l'esercizio di tale potere deve avere a suo presupposto una obiettiva e attuale situazione di incapacità di tutti i componenti dell'organo collegiale di gestione ordinaria allo svolgimento delle attività che le norme di settore loro attribuiscono.

Ebbene, il rinvio a giudizio del Presidente (che si è costituito con proprio difensore chiedendo anche il rito abbreviato, attesa la palese infondatezza delle imputazioni, assolutamente ignorata, in senso positivo e/o negativo dal Ministero) non incide affatto sull'attività collegiale del Consiglio, che continua regolarmente, e senza interruzioni, e non da luogo a alcun grave motivo idoneo a sciogliere il Consiglio stesso (non ci diffondiamo oltre a parlare della posizione dell'altro soggetto individuato dal Ministero, dott. Cavalli, addirittura estraneo al Consiglio).

Tanto meno ciò potrebbe essere giustificato dalla mancata costituzione di parte civile, sulla quale, ribadiamo, il Consiglio deve (o avrebbe dovuto) ancora pronunciarsi, all'esito di una più attenta e meditata verifica della posizione del Consiglio medesimo.

Insomma, il rinvio a giudizio del Presidente e di un ex consigliere, e perciò la pendenza di un procedimento penale *non ancora definito*, e per fatti sulla cui gravità il Ministero non ha neppure minimamente svolto una seppur fugace valutazione, *non impedisce il funzionamento del Consiglio.*

Tutto concorre, insomma, per l'annullamento del provvedimento impugnato, che appare illogico, contraddittorio e privo dei presupposti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussistono valide e indubitabili ragioni per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Quanto al *fumus*, si rinvia alle argomentazioni svolte in punto di diritto, che non appaiono superabili.

Il pregiudizio grave e irreparabile è *in re ipsa* e non colpisce solo i ricorrenti, ma anche tutta la categoria professionale degli agronomi e dottori forestali, e gli Ordini cui sono iscritti.

Il commissariamento provoca danni veramente inimmaginabili, accendendo in un momento notoriamente critico per tutte le professioni, e in particolare per quelle tecniche, sottoposte a una sostanziale rivoluzione. Fermo restando che il Commissario non può indire le elezioni, secondo quanto rilevato nel motivo sub III, il commissariamento non avrebbe altro scopo che quello di bloccare, e verosimilmente in via definitiva, le questioni di stretta competenza del Consiglio.

Si tratta di questioni fondamentali per il nuovo assetto degli Ordini, della professione e dell'accesso alla stessa.

[...*si omette l'elenco dei temi di attualità all'esame del Conaf in quanto ripresi e approfonditi dalla deliberazione del Consiglio della Federazione del 20 luglio 2004, cfr. pag. 5*]

Pertanto, solo un pronto intervento cautelare del Giudice amministrativo consentirebbe al Consiglio - che ben può funzionare, e lo ha sempre dimostrato nel corso del vigente mandato, ormai triennale - di risolvere le questioni più importanti per i dottori agronomi e forestali, che il Commissario non è legittimato a deliberare.

ISTANZA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

Ill.mo Sig. Presidente,

i sottoscritti avvocati, nella qualità di difensori dei ricorrenti in epigrafe individuati, formulano istanza alla S.V. per le ragioni più sopra esposte di sospendere l'atto impugnato sino alla decisione della richiesta cautelare che sarà tempestivamente fissata.

[...]

Per tutti i suesposti motivi, con la più ampia riserva di aggiungere, modificare e meglio specificare, anche a mezzo di motivi aggiunti, voglia l'On.le TAR del Lazio annullare - previa adozione di decreto *inaudita altera parte* e comunque di sospensione - il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese.

(Mario Sanino) (Carlo Celani)

Roma, 5 luglio 2004



INTERVENTI

Nei giorni successivi allo scioglimento del Conaf molti hanno reagito alla notizia con stupore e forti perplessità. Numerose sono state le lettere inviate al Ministro della Giustizia, senatore Roberto Castelli, da ordini, federazioni e singoli iscritti contenenti l'invito ad intervenire per revocare la decisione. Anche questa Federazione, in data 30 giugno 2004, ha inviato al Ministro un breve messaggio per ricordare tra l'altro

che "il Consiglio nazionale è in prima linea nella difesa dei valori costituzionali di libertà, convinto che questo sia nell'interesse della collettività, in ciò supportato dagli ordini e dagli iscritti tutti con i quali ha instaurato una collaborazione senza precedenti", fidando che la revoca potrà "riavviare quel circolo virtuoso che ha messo gli agronomi e i forestali italiani al centro del dibattito culturale".

RICORSO AD ADIUVANDUM

Nella seduta del 20 luglio 2004 il Consiglio della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia ha deliberato di intervenire ad adiuvandum nel ricorso presentato dai consiglieri nazionali Bissanti e altri avverso il decreto di scioglimento del Conaf. Altre federazioni e ordini hanno compiuto la stessa scelta. Si tratta delle Federazioni di Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche e degli Ordini di Ancona, Alessandria, Bari, Bergamo, Brescia, Como-Lecco-Sondrio, Enna, Milano (e Lodi), Pavia, Pescara, Piacenza, Sondrio, Teramo e Varese.

Di seguito si riporta il testo della deliberazione adottata dalla Federazione regionale degli Ordini della Lombardia che ricalca la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Milano assunta l'8 luglio 2004.

Il Consiglio,

- visto il decreto del Ministero della Giustizia 4 giugno 2004 con cui viene sciolto il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (di seguito, per brevità, Conaf) e viene nominato un Commissario straordinario per lo svolgimento di nuove elezioni;
- preso atto del ricorso presentato presso il Tar del Lazio dai Consiglieri nazionali, Guido Bissanti, Sandro Castelli, Antonio Dainese, Paolo Ferrari, Antonio Lucotti, Dina Porazzini, Antonio Rudini e Luca Vieri, con l'assistenza degli avvocati Mario Sanino e Carlo Celani per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della Giustizia del 4 giugno 2004 di scioglimento del Conaf;
- ritenuto che questa Federazione, in quanto portatrice di interessi collettivi, subisca in nome e per conto degli iscritti agli Ordini della Lombardia danni rilevanti determinati dalla circostanza dello scioglimento che produce l'assenza di una rappresentanza istituzionale della categoria nelle sedi di elaborazione e confronto delle proposte normative di interesse per la categoria;
- atteso, in particolare, che al momento sono di attualità ed erano in corso di elaborazione a cura del Consiglio nazionale:
 - pareri sulla riforma dell'accesso alla professione (ai sensi del Dpr 328/2001) da rilasciare entro agosto 2004;
 - pronuncia sulla apertura dell'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione ai laureati delle classi 27 (scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) e 68/s (scienze della natura);
 - parere sulla riforma dei percorsi universitari che hanno attinenza e consentono accesso alla professione (ai sensi del DM 509/1999), da rilasciare entro il mese di luglio 2004;
 - consultazione e parere sul nuovo sistema elettorale degli ordini in emanazione, da rilasciare entro agosto 2004;
 - partecipazione alle elezioni del direttivo nazionale del CUP;
- atteso che pur con i poteri conferiti al Commissario questo non potrà intervenire nel merito degli argomenti sopra esposti per la natura stessa dei temi inevitabilmente legata ad una conoscenza profonda e complessiva delle caratteristiche, delle potenzialità e delle aspirazioni della categoria professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- accertato che in mancanza di quanto sopra deriveranno danni all'intera categoria professionale, non solo in termini di immagine, reputazione o altro, ma soprattutto in termini pratici allorché, in particolare:
 - sarà precluso l'accesso a laureati che si formano nei campi di

studio e attività di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali con la conseguenza che costoro si porranno sul mercato professionale non solo in aperta concorrenza ma anche in aperta violazione delle competenze e delle esclusività dei dottori agronomi e dei dottori forestali laddove queste sono stabilite dalla legge;

- saranno effettuate riforme degli ordinamenti didattici dei corsi che preparano i laureati che potranno non essere conformi alle attese dei dottori agronomi e dei dottori forestali nonché dei soggetti pubblici e privati che di questa professione si avvalgono, con la conseguenza che il ricambio generazionale non sarà idoneo a soddisfare le esigenze degli iscritti agli Ordini e del mercato del lavoro in generale;

- sarà effettuata una riforma del sistema elettorale ordinistico non conforme alle caratteristiche degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale; caratteristiche ed esigenze che non possono essere mutate dalle esigenze e dalle caratteristiche degli altri Ordini professionali, con la conseguenza che il sistema elettorale potrebbe andare incontro a difficoltà applicative, all'impossibilità di individuare i candidati agli organi e a condurre materialmente le elezioni;

- sarà preclusa la possibilità di eleggere i rappresentanti del direttivo, di esservi eletti o comunque di essere rappresentati nel Cup con un danno che permarrà per i cinque anni successivi;

- atteso che le citate conseguenze negative rimarrebbero tali per un lunghissimo periodo compromettendo l'intero sistema professionale che si riconosce negli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali italiani;

- tenuto conto altresì che il decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, ha previsto la permanenza in carica fino al 31 dicembre 2004 di alcuni Consigli Nazionali, e tra essi segnatamente il Conaf, in attesa della emanazione del regolamento elettorale di cui al DPR 328/01, e che, pertanto, non è possibile allo stato pervenire alla indizione di nuove elezioni in mancanza della compiuta disciplina elettorale;

- considerato, inoltre, che anche nell'ipotesi di elezioni del Conaf, così come previste dal decreto di scioglimento, questo sarebbe eletto con un sistema elettorale obsoleto, foriero di non essere in grado di dare la giusta rappresentanza ai laureati iscritti alla Sezione B degli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, così come previsto dall'art. 4 del Dpr 328/01;

- atteso che per quanto sopra tale situazione di impropria rappresentanza permarrrebbe per i tre anni successivi con grave nocimento agli iscritti alla Sezione B degli Albi;

delibera

- e premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
- di presentare, presso lo stesso Tar del Lazio, un intervento *ad adiuvandum* a sostegno del ricorso citato in premessa;

- di dare incarico agli avvocati Mario Sanino e Carlo Celani di predisporre quanto necessario;

- di dare mandato al presidente a sottoscrivere gli atti necessari a quanto sopra.

Votazione:

- presenti: Guido Vitali (Bg), Marcellina Bertolinelli (Bs), Giorgio Buizza (Co-Lc-So), Giorgio Ferlenghi (Cr), Marco Fabbri (Mi), Giuseppe Croce (Pv);

[...]

La deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.
Milano, 20 luglio 2004



ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Il Commissario straordinario ha già avviato la procedura elettorale per la formazione del nuovo Conaf e conseguentemente, il Ministero, per il tramite delle Procure della Repubblica, invita i Presidenti degli Ordini a svolgere le elezioni del Consiglio nazionale. Si riporta il testo delle comunicazioni pervenute agli Ordini.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Al Signor procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di ...

Il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali insediato il 30.10.2001 (Boll. Uff. n. 21 del 15.11.2001), è stato sciolto e commissariato con decreto del Ministro della Giustizia in data 4.6.2004 e, quindi, occorre provvedere - così

come richiesto dal Commissario Straordinario in data 5.7.2004 - all'elezione del nuovo Consiglio.

Si prega, pertanto, la S.V. di invitare il Presidente del Consiglio del locale ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali a convocare il Consiglio, a norma dell'art. 27, commi 1, 3, 4 e 5 dell'ordinamento professionale approvato con la legge 7.1.1976, n. 3, modificata dall'art. 8 della legge 10.2.1992, n. 152, entro e non oltre il **30 settembre 2004**, per la designazione del candidato al Consiglio nazionale.

Si ricorda in proposito che le designazioni sono fatte dal Consiglio dell'Ordine, a termini del citato art. 27 e che, pertanto, non va disposta la convocazione degli iscritti nell'albo.

Roma, 5 luglio 2004

* * *

GRUPPO DI LAVORO - AGENZIA DEL TERRITORIO - SELEZIONE

Nella prospettiva di istituire un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dell'Agenzia del Territorio e degli Ordini e Collegi della Lombardia finalizzato a regolamentare in modo univoco le circolari e le disposizioni organizzative emanate dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, la Federazione deve segnalare il nominativo di un iscritto da inserire nella commissione mista, atta a coordinare la gestione degli atti tecnici di aggiornamento con la procedura Pregeo 8. Scopo del gruppo è anche quello di conciliare le esigenze degli Uffici con quelle degli Ordini, che lamentano modi interpretativi diversi e disomogeneità di applicazione delle procedu-

re tra le varie province e di ridurre l'incidenza degli atti sospesi, come più volte segnalato e richiesto dalla Direzione Centrale stessa.

Verrà dato anche incarico al costituendo gruppo di lavoro di coordinare e monitorare in modo puntuale gli Uffici provinciali al fine di garantire una più corretta e semplificata applicazione delle nuove procedure di Pregeo, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione Centrale del Catasto.

I colleghi interessati sono invitati a fare pervenire il proprio curriculum vitae alla Segreteria della federazione entro il **7 settembre** p.v.

NOTIZIE

LODI - CANONI D'AFFITTO

Viene fissato per l'annata agraria 2003/2004 il coefficiente unico dei **canoni d'affitto dei fondi rustici** nella misura del **+1.30%** in aumento valido per tutte le zone omogenee della Provincia di Lodi.

CONVEGNO INTERNAZIONALE

I giorni **13 e 14 ottobre** 2004 al Politecnico di Milano si terrà una conferenza internazionale che affronterà *Il sistema rurale. Una sfida per la progettazione tra salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni*. Alcuni colleghi delle Commissioni di studio istituite dalla Federazione hanno preparato relazioni da presentare al convegno. Il comitato scientifico le ha accolte. Tutte saranno pubblicate negli atti; la prima è stata ammessa agli interventi orali della seconda sessione.

- **La nuova multifunzionalità sel sistema agricolo e le opportunità offerte dal protocollo di Kyoto** di V. Garavaglia;
- **Il Piano dei servizi come strumento di unificazione della pianificazione degli spazi aperti (urbani e rurali) e valorizzazione dei servizi ambientali** di F. Castelluccio, M. Fabbri, V. Garavaglia;

- **Pianificazione agricola nel parco delle colline di Brescia** di M. Bertolinelli, F. Bettoni, R. Minelli, B. Rebecchi;
- **Le greenway di Vigevano, un percorso verde per collegare città e campagna** di G. Molina;
- **Le produzioni alimentari nella pianificazione territoriale** di V. Garavaglia, M. Fabbri, S. Disperati, S. Rossi;
- **Relazione sugli aspetti pedologici e zootecnici del territorio in un contesto di variante al PRGC e delle NTA con procedura ordinaria** di C. Leoni.

ERSAF NUOVO INDIRIZZO

L'ERSAF cambia indirizzo: Via Copernico 38, 20125 Milano. Centralino: tel 02674041 (gli interni non sono cambiati).

La Segreteria della Federazione e dell'Ordine di Milano resterà chiusa dal **2 agosto** al **31 agosto** compreso.

Hanno collaborato: Marcellina Bertolinelli, Elisa Cipriani, Marco Fabbri, Giuseppe Pulina, Silvia Vigé

La redazione di questo numero è stata chiusa il **28 luglio 2004**.

SEDE: Via Ripamonti 35 - 20136 Milano, Tel. 02.58313400 - Fax 02.58317387 - email: federazione.lombardia@agronomi.it